

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1088

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTARULI, DE CORATO, FOTI, GARDINI, KELANY, LA PORTA,
MASCHIO, MICHELOTTI, MURA, URZÌ, VARCHI**

Modifiche agli articoli 73 e 85-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sanzione penale e di confisca per fatti di lieve entità concernenti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 12 aprile 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Al fine di potenziare il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nel 1990 è stato approvato il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

In particolare, il citato testo unico prevede uno specifico titolo, l'VIII, volto a disciplinare la repressione delle attività illecite e, segnatamente, l'articolo 73, rubricato « Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psico-

trope », punisce con la pena della reclusione ovvero con la pena della multa chi, a vario titolo e fuori dai casi previsti dall'articolo 17 del medesimo testo unico, « coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 ».

Con le medesime pene è punito, ai sensi del comma 1-*bis* dello stesso articolo 73, « chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista,

riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene » sostanze stupefacenti o psicotrope che, per ingenti quantità « appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale » (lettera *a*)) ovvero specifici « medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope » che eccedono il quantitativo prescritto (lettera *b*)). In questa ultima ipotesi, le pene sono diminuite da un terzo alla metà. Il comma 2 del citato articolo 73 dispone che « Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 », mentre il comma 3 prevede che alle medesime pene soggiace chi « coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione ». Il comma 4 prevede una diminuzione di pena da un terzo alla metà quando le condotte di cui al comma 1 riguardino particolari tipologie di medicinali. Il comma 5 del citato articolo 73, che è oggetto di modifica da parte della presente proposta di legge, dispone, invece, che « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 ».

Proprio in relazione a tale ultima fattispecie e, nello specifico, alla qualificazione della « lieve entità » del fatto, il legislatore ha previsto, quale cornice edittale della pena, la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329, che rende al momento impossibile applicare la misura cautelare in carcere.

Essa si rende tuttavia necessaria allorché la condotta tipica del reato per le modalità dell'azione determini, nonostante la lieve entità, un fenomeno criminoso comunque grave con il ritorno dello spaccia-

tore, impropriamente definito « piccolo spacciatore », sulla strada.

Ecco dunque che risulta indispensabile conferire alla magistratura giudicante un ulteriore strumento per arginare la reiterazione del delitto quando gli elementi *de facto* a seguito di una puntuale e attenta valutazione siano tali da richiederne l'applicazione. Da qui la necessità di innalzare la pena massima della reclusione a cinque anni così come previsto dall'articolo 1 della presente proposta di legge.

L'articolo 2 della presente proposta di legge, invece, modifica l'articolo 85-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che disciplina le ipotesi particolari di confisca. La disposizione vigente prevede che « Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale ». L'attuale impianto dell'articolo 85-*bis* prevede, nei casi in cui venga contestata la fattispecie di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, un esplicito rinvio all'istituto della confisca in casi particolari di cui all'articolo 240-*bis* del codice penale. Tuttavia, si esclude l'applicazione del medesimo articolo 85-*bis* nei casi in cui sia contestata la lieve entità del fatto di cui al comma 5 del citato articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, rendendo, in quei casi, non operativa l'applicazione dell'istituto della confisca.

La modifica di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge dispone la soppressione delle parole « esclusa la fattispecie di cui al comma 5 » dalla disposizione contenuta all'articolo 85-*bis*, ampliando dunque il novero delle ipotesi di applicazione dell'istituto della confisca, estendendolo e rendendolo operativo per tutte le fattispecie di cui al citato articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ivi compresi i casi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo 73. La norma attuale

risulta infatti irragionevole dal momento che la lieve entità del fatto, seppur caratterizzata da una minore circolazione del denaro, non considera che esso deriva comunque da una condotta criminosa che non può che assumere contorni sempre più

gravi quando non viene sottratto all'agente il fine ultimo del delitto ovvero una forma di guadagno proveniente da reato.

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di lieve entità nei casi di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 85-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di ipotesi particolari di confisca)

1. All'articolo 85-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « , esclusa la fattispecie di cui al comma 5, » sono soppresse.

